



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 95 del 10/11/2021

OGGETTO:

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO N. 3 POSTO IN FRAZIONE SAN ROMANO, IN VIA DEL MULINACCIO NELLA U.T.O.E. N. 4 "SAN ROMANO" – VARIANTE CONTESTUALE AL R.U. - APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 107, 109 , 111 E 119 DELLA L.R. N. 65/2014.

L'anno duemilaventuno addì 10 - dieci - del mese novembre alle ore 21:00 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **D.SSA ROSANNA MATTERA** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	X	-
SQUARCINI SILVIA	X	-
REALI LARA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-
VITALI CECILIA	X	-
BERTAGNI CRISTIANO	X	-
TESI MASSIMO	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con propria deliberazione n. 71 del 9 settembre 2021 ha adottato:
 - ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 65/2014, la variante al regolamento urbanistico per l'intervento di recupero, degli immobili posti a Montopoli V.A, in frazione San Romano, in fregio e all'interno di via del Mulinaccio, rappresentati al C.F. dello stesso comune dalle particelle nn. 192 e 1231 del foglio n. 3;
 - ai sensi degli articoli 107, 109, 111 e 119 della L.R. n. 65/2014 e contestualmente al punto precedente, la variante al Piano di recupero degli immobili posti a Montopoli V.A, in frazione San Romano, in fregio e all'interno di via del Mulinaccio, rappresentati al C.F. dello stesso comune dalle particelle nn. 192 e 1231 del foglio n. 3, già oggetto di approvazione con delibera consiliare n. 55/2006 e rimasto in parte inattuato;
tutto secondo gli elaborati tecnico-descrittivi, la disciplina e lo schema di convenzione allegati al medesimo atto;
- In osservanza della sopraddezza L.R. n. 65/2014 il piano e la relativa variante sono stati depositati presso la sede comunale dal 22 settembre 2021, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, e l'effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul B.U.R.T. e mediante pubblicazione sul sito web del comune;

Ciò premesso:

Ricordato come il Comune di Montopoli in Val d'Arno sia dotato di piano strutturale (PS), approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 5 marzo 2009, e di regolamento urbanistico (RU), approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 15 febbraio 2013;

Vista la certificazione del Segretario comunale, attestante il deposito della deliberazione di adozione con i relativi allegati, la pubblicazione dell'Avviso di deposito all'Albo Pretorio, l'inserimento nel B.U.R.T., e dato atto che nel periodo di pubblicazione non sono giunte osservazioni e/o opposizioni;

Ricordato che:

- con deliberazione di G.M. n. 119/2021 sia stato dato esaminato il documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) previsto dall'art. 22 della L.R. n. 10/2010;
- con propria deliberazione n. 147/2021 la Giunta comunale quale "Autorità competente" del comune di Montopoli V.A. per le procedure di VAS ai sensi della L.R. n. 10/2010 (cfr del. G.M. 127/2016) ha deciso di escludere la variante dalla VAS;

Letta, ancora, la "Relazione tecnica" predisposta dal responsabile del Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente", contenente le valutazioni e le motivazioni sulla variante in oggetto;

Visti, ancora:

- gli elaborati e la documentazione redatti dal Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente", già allegati alla deliberazione consiliare di adozione n. 71/2021;
- il Piano di gestione del Rischio Grandi Alluvioni (PGRA) approvato, con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, e appurato che il comparto non rientra tra le aree soggette a rischio alluvione;
- il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione, approvato con Deliberazione C.R. n.72 del 24 luglio 2007, con la sua integrazione adottata con deliberazione C.R. n. 58 del 2 luglio 2014 e approvata con deliberazione C.R. n. 37 del 27 marzo 2015 in tema di piano paesaggistico, con la relativa scheda d'ambito "Val di Nievole Val d'Arno Inferiore", e appurato che il piano attuativo in oggetto non interessa beni paesaggistici;
- il Piano territoriale di Coordinamento della provincia di Pisa, approvato con Deliberazione C.P. n.100 del 27 luglio 2006 e la sua variante adottata con deliberazione C.P. n.49 del 8 ottobre 2012;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 n materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, approvato con D.P.G.R. 24 luglio 2018, n. 39/R, e la sua prevalenza in materia, ai sensi dell'art. 32 nonché la sua vigenza in ordine all'art. 245 della L.R. n. 65/2014;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il P.C.C.A. vigente che classifica le aree oggetto d'intervento in classe IV;

Ribadito, dunque, come il P.A. in oggetto sia stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute:

- nell'art. 4 della L.R. n. 65/2014, con particolare riguardo alla sua attuazione nell'ambito del territorio urbanizzato come individuato dallo strumento urbanistico generale vigente, e all'accertamento dell'esistenza di condizioni che garantiscono la corretta riproduzione del patrimonio territoriale, l'accesso ai servizi d'interesse pubblico, la sicurezza idrogeologica, l'approvvigionamento idrico, la disponibilità di energia è adeguata qualità dell'insediamento;
- nell'art. 62 della L.R. n. 65/2014, con particolare riguardo:
 - alla riqualificazione del tessuto già produttivo inserito all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
 - alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano, ovvero alla loro monetizzazione per il reperimento in zone limitrofe, in relazione al contesto dei luoghi;
 - alla funzionalità e al decoro delle opere di urbanizzazione;
 - al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, compatibilmente alla realtà dei luoghi;
 - all'utilizzo di materiali con requisiti tecnologici e compositivi tali da assicurare il benessere fisico, il contenimento energetico e la salubrità;
 - alla realizzazione di spazi pubblici e privati destinati alla viabilità pedonale o meccanizzata;

Presa visione, altresì, di tutti i pareri degli Enti e Uffici gestori dei servizi a rete e delle eventuali relative prescrizioni condizioni che, nella loro totalità, la cui ottemperanza e rispetto sono necessarie al rilascio del titolo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell'intervento edificatorio;

Visti ancora:

- lo schema di convenzione, anch'esso redatto dal Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente", contenente tutte le prescrizioni e obblighi previsti dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 119 della L.R. n. 65/2014 ed in particolare:
 - la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti delle aree relative all'urbanizzazione primaria e, in particolare del parcheggio per almeno 835,00 m² e la viabilità pubblica per il soddisfacimento della relativa quota areale;
 - l'assunzione a carico della Ditta lottizzante degli oneri relativi alla esecuzione e/o completamento di tutte le opere di urbanizzazione secondo i relativi elaborati del progetto di Piano di recupero sopra elencati, comprensive di opere all'interno dell'area fondiaria, altre in parte ricomprese al suo esterno ma ad esso funzionali;
 - le modalità per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da completarsi entro il termine massimo di un anno dal rilascio del titolo edilizio necessario per la loro esecuzione;
 - le modalità ed i termini per la prestazione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del primo comma dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente, cui è demandata la competenza del Servizio proponente:

Con il seguente risultato della votazione espressa dai n. 17 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 15 (Capecchi, Vanni Linda, Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali Squarcini, Bertagni, Reali)

Contrari n. 1 (Tesi)

Astenuti n. 1 (Vanni Maria)

A seguito della proclamazione del Presidente

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 65/2014, la variante al regolamento urbanistico per l'intervento di recupero, degli immobili posti a Montopoli V.A, in frazione San Romano, in fregio e all'interno di via del Mulinaccio, rappresentati al C.F. dello stesso comune dalle particelle nn. 192 e 1231 del foglio n. 3, secondo i relativi elaborati allegati alla deliberazione n. 71/2021 di adozione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Di approvare, ai sensi degli articoli 107, 109, 111 e 119 della L.R. n. 65/2014 e contestualmente al punto precedente, la variante al Piano di recupero degli immobili posti a Montopoli V.A, in frazione San Romano, in fregio e all'interno di via del Mulinaccio, rappresentati al C.F. dello stesso comune dalle particelle n. 192 e 1231 del foglio n. 3, già oggetto di approvazione con delibera consiliare n. 55/2006 e rimasto in parte inattuato, redatto secondo il dettato dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, della L.R. n. 65/2014 e delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, tutto secondo gli elaborati tecnico-descrittivi, la disciplina e lo schema di convenzione allegati alla delibera di adozione n. 71/2021;

3. Di prendere atto che il Responsabile del Settore III ha dichiarato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

4. Di dare atto, infine, che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Di dare mandato al Responsabile del Settore III di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;

Quindi, con il seguente risultato della votazione espressa dai n. 17 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 15 (Capecchi, Vanni Linda, Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali Squarcini, Bertagni, Reali)

Contrari n. 1 (Tesi)

Astenuti n. 1 (Vanni Maria)

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire la pronta attuazione degli interventi di riqualificazione urbanistica della zona interessata dal piano attuativo.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ROSANNA MATTERA
